



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: DA

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0011059

DATA: 14/07/2023

OGGETTO: OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA NON SANITARIA (ANS) AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI / PERSONE GIURIDICHE (ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE, AGENZIE ED IMPRESE ECC.) INTERESSATE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI ASSISTENZA NON SANITARIA (ANS) AI DEGENTI DELL'ISTITUTO ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI PRESSO LE SEDI DI BOLOGNA, BAGHERIA E ARGENTA (FE).

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Francesca Comellini

CLASSIFICAZIONI:

- [08-04]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0011059_2023_Lettera_firmata.pdf:	Comellini Francesca	0EFF9CD3C453B5246D91CBCECDB22E2 10007E839FC5D30B4895E9D45C263E773
PG0011059_2023_Allegato1.pdf:		AEE106061A958796DE7A8BC87CD48F1C 8897EDE7FAD319519E0C40A7CD32C7D6
PG0011059_2023_Allegato2.pdf:		66AC38FE61013340B8B4E3B8E21189F9B ADE8425F8EDAAC8DAB057870A818B35



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



A CHI DI COMPETENZA  
LORO SEDI

OGGETTO: OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA NON SANITARIA (ANS) AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI / PERSONE GIURIDICHE (ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE, AGENZIE ED IMPRESE ECC.) INTERESSATE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI ASSISTENZA NON SANITARIA (ANS) AI DEGENTI DELL'ISTITUTO ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI PRESSO LE SEDI DI BOLOGNA, BAGHERIA E ARGENTA (FE).

**Premesso che:**

Il ricovero rappresenta per la persona e la sua famiglia un periodo di difficoltà, attribuibile non solo alla patologia, sospetta o accertata, ma al distacco dal proprio ambiente sociale e familiare.

Va assicurato al paziente ricoverato il diritto di contrastare il disagio psicologico derivante dalla condizione in cui viene a trovarsi, attraverso la vicinanza di un familiare o persona di fiducia nel tentativo di riprodurre un clima familiare, umanizzante e rassicurante per il degente e per gli stessi familiari.

Considerato che con deliberazione n. 183 del 23/06/2022 veniva approvato il primo elenco di operatori economici / persone giuridiche (associazioni, cooperative, agenzie ed imprese ecc.) interessate allo svolgimento di attività di assistenza non sanitaria (ANS) ai degenti dell' Istituto Ortopedico Rizzoli, presso la sede di Bologna e Argenta (FE), come previsto dal regolamento approvato con delibera ior n. n. 86 del 21/03/2022.

**Con il presente avviso questo Istituto intende procedere al rinnovo del summenzionato elenco di operatori economici, persone giuridiche, associazioni, cooperative, agenzie ed imprese, anche individuali, alle quali potranno rivolgersi i pazienti ricoverati e/o loro familiari per ricevere Assistenza non Sanitaria (ANS) durante il periodo della degenza presso i reparti dello IOR della sede di Bologna, della sede del Dipartimento Rizzoli Sicilia (DRS) di Bagheria e dei reparti IOR presso l'Ospedale Mazzolani Vandini di Argenta, secondo le modalità e le condizioni previste dal regolamento, allegato n. 1 alla presente, approvato con deliberazione IOR n. 86 del 21 / 03/2022.**

L'Elenco sarà pubblicato sul sito IOR e pubblicizzato tra gli utenti, attraverso apposito materiale informativo. L'elenco degli operatori interessati sarà aggiornato con cadenza annuale a seguito di pubblicazione del bando. **L'elenco ha l'obiettivo di garantire al cittadino ricoverato le informazioni e la trasparenza circa le modalità di accesso, le tariffe e la professionalità, così come dichiarata dai singoli soggetti.**

**TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE : ore 12,00 del 20/09/2023**

**Le ditte, al fine dell'iscrizione nel citato elenco, devono:**



- operare sul territorio della città metropolitana di Bologna o presso la Provincia di Ferrara (o entrambe congiuntamente) o presso la Provincia di Palermo;
- essere regolarmente iscritte nei registri della propria rispettiva categoria (es: camera di commercio per le società di persone o di capitale o cooperative e nell'elenco degli enti del terzo settore se enti di volontariato o ONLUS ecc);
- svolgere attività di assistenza alle persone come supporto psicologico ed umano, escludendosi ogni tipo di intervento medico e/o assistenziale.
- garantire che il proprio personale sia in possesso dei requisiti previsti dal regolamento (allegato n. 1).

### **Modalità di presentazione della candidatura:**

La manifestazione di interesse ai fini dell'iscrizione nel citato Elenco dovrà essere inviata tramite posta PEC all'indirizzo **acquisti@pec.ior.it** - entro le ore 12:00 del giorno 20/09/2023.

### **Dovrà essere allegata la seguente documentazione:**

- Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 94 del Codice degli Appalti, D. Lgs. n. 36/2023 (allegato 2);
- copia di documento di identità in corso di validità legale rappresentante;
- copia dello statuto o atto costitutivo del soggetto;
- iscrizione alla camera di commercio (per agenzie e cooperative) o al registro regionale (per associazioni);
- autocertificazione carichi pendenti: procedimenti penali in corso o passati in giudicato;
- elenco degli addetti all'assistenza non sanitaria (solo per agenzie, cooperative, associazioni) recante l'indicazione di cognome, nome, data e luogo di nascita;
- Copia della polizza assicurativa infortuni sul lavoro e rischi contro terzi.

### **La manifestazione di interesse dovrà contenere inoltre una dichiarazione che attesti:**

- la regolarità con le norme sanitarie vigenti dei propri soci e/o dipendenti;
- i giorni e le fasce orarie di servizio dei propri operatori e l'eventuale disponibilità di un servizio di emergenza (pronta risposta);
- la rintracciabilità tramite un servizio telefonico attivo nelle 24 ore di ogni giorno, feriale e festivo, e provvisto di segreteria telefonica;
- i servizi forniti;
- il dettaglio delle tariffe applicate iva inclusa, distinte per prestazioni diurne e notturne, feriali e festive e per l'eventuale servizio di emergenza,
- l'impegno a mantenere le tariffe invariate per almeno 12 mesi;
- l'impegno a vigilare affinché il proprio personale rispetti le regole vigenti all'interno delle strutture di ricovero dell'Istituto in cui si svolgerà l'ANS e l'impegno a effettuare opportune verifiche all'uopo nonché l'impegno ad assumere i conseguenti provvedimenti, ove necessario;
- la presa d'atto e l'accettazione delle disposizioni contenute nel regolamento approvato con delibera 86 del 21/03/2022 allegata alla presente manifestazione di interesse.



Le persone giuridiche, associazioni, cooperative, agenzie ed imprese, anche individuali, interessate, dovranno specificare nella domanda per quale sede IOR (IOR Bologna – IOR Bagheria, IOR Argenta) sono interessate ad offrire i propri servizi. Sarà possibile presentare la propria candidatura anche per più di una sede o per tutte e tre le sedi congiuntamente.

Si precisa che in caso di attivazione di assistenza non sanitaria, il rapporto si instaura direttamente fra l'interessato o il familiare, e le cooperative sociali, le agenzie e le imprese anche individuali, senza alcuna mediazione da parte dell'Istituto, trattandosi di rapporto privatistico.

Per tale motivo l'Istituto Ortopedico Rizzoli declina ogni responsabilità da illecito contrattuale, negligenza, atto illecito, eventuali furti, danneggiamenti o smarrimenti, inclusi danni diretti o indiretti, derivanti o comunque correlati all'attività prestata.

A disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

Firmato digitalmente da:

Francesca Comellini

Responsabile procedimento:  
Leonardo Canova

**Leonardo Canova**  
Servizio Gare e Procedure Contrattuali  
leonardo.canova@ior.it

**Istituto Ortopedico Rizzoli**  
**Sede legale** Via Di Barbiano, 1/10 - 40136 Bologna  
**Ospedale** Via G. C. Pupilli, 1 - 40136 Bologna  
**Centro di Ricerca** Via Di Barbiano, 1/10 - 40136 Bologna  
Tel. 051/6366111 - Fax 051/580453 [www.ior.it](http://www.ior.it)  
Codice Fiscale e Partita IVA 00302030374



## FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: DA  
REGISTRO: Deliberazione  
NUMERO: 0000086  
DATA: 21/03/2022 10:55  
OGGETTO: Aggiornamento del Regolamento sull'assistenza aggiuntiva non sanitaria

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Campagna Anselmo in qualità di Direttore Generale  
Con il parere favorevole di Damen Viola - Direttore Sanitario  
Con il parere favorevole di Cilione Giampiero - Direttore Amministrativo

### CLASSIFICAZIONI:

- [02-04]

### DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- Qualita'
- SAITER - Servizio di Assistenza Infermieristica, Tecnica e Riabilitazione
- Direzione Generale
- Direzione Sanitaria
- Direzione Amministrativa (Istituto Ortopedico Rizzoli)
- Direzione Scientifica (Istituto Ortopedico Rizzoli)
- Accesso ai Servizi (Direzione Amministrativa)
- Patrimonio ed Attivita' Tecniche (Direzione Amministrativa)
- Ufficio Relazioni con il Pubblico (UO afferenti alla Direzione)
- Dipartimento Patologie Complesse (Istituto Ortopedico Rizzoli)
- Dipartimento Patologie Specialistiche (Istituto Ortopedico Rizzoli)
- Affari Legali e Generali (Direzione Amministrativa)
- Relazioni Sindacali (Direzione Amministrativa)
- Dipartimento Rizzoli - Sicilia (Istituto Ortopedico Rizzoli)


### DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000086_2022_delibera_firmata.pdf	Campagna Anselmo; Cilione Giampiero; Damen Viola	73D9902CBA6B3C9E92DB094AE8F4E193 EF37F7483103A7D7F76718B648898034



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



File

DELI0000086\_2022\_Allegato1.pdf

Firmato digitalmente da

Hash

71A5B1E4C24679429ED77D93853FF4949  
F8AE1EC24E53B084709A076E6B4D80A



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



## **DELIBERAZIONE**

OGGETTO: Aggiornamento del Regolamento sull'assistenza aggiuntiva non sanitaria

### **IL DIRETTORE GENERALE**

#### **Richiamata**

la delibera di Giunta Regionale n. 1605 del 9 settembre 1997, modificata ed integrata dalla delibera n. 1693 del 23 settembre 1997 con la quale sono state emanate le Linee Guida per la definizione e organizzazione dell'assistenza aggiuntiva non sanitaria nelle aree di degenza;

#### **Preso atto che**

- con deliberazione n. 574 del 16 settembre 2004 l'Istituto ha approvato il regolamento per la disciplina dell'assistenza aggiuntiva non sanitaria presso i reparti di degenza dell'Istituto;
- con nota prot. AVEC n. 40 del 11/12/2019 è stato formalizzato il "Gruppo di lavoro AVEC Assistenza non sanitaria", composto da rappresentanti della componente infermieristica e di quella amministrativa di tutte le Aziende di AVEC e coordinato dall'Istituto Ortopedico Rizzoli;
- con nota PG 0016970 del 9 dicembre 2020 il Direttore Sanitario dell'Istituto ha inviato alle Aziende sanitarie AVEC le Linee di indirizzo "Regolamenti aziendali in tema di assistenza non sanitaria", elaborate del suddetto Gruppo di lavoro.

#### **Rilevata**

l'esigenza dell'Istituto di aggiornare la precedente regolamentazione interna, anche alla luce delle modifiche intervenute a seguito delle Linee di indirizzo AVEC.

#### **Dato atto che**

l'allegato regolamento è stato presentato in data 10 gennaio 2022 al Collegio di Direzione e in data 17 febbraio 2022 al Consiglio di Indirizzo e Verifica

### **Delibera**

per le motivazioni in premessa riportate e qui integralmente richiamate,

- di approvare il "Regolamento per la disciplina dell'assistenza non sanitaria all'interno dell'Istituto Ortopedico Rizzoli" allegato al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso (Allegato 1);
- di stabilire che il suddetto Regolamento sostituisce integralmente il precedente di cui alla deliberazione IOR n. 574 del 16 settembre 2004 a far data dalla formalizzazione dell'elenco dei




fornitori di assistenza non sanitaria, predisposto dall'Istituto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento stesso;

- di dare mandato alla SS Gare e procedure contrattuali di attivare le procedure finalizzate alla predisposizione dell'elenco sopra richiamato;
- di dare mandato alla Direzione Sanitaria e al Servizio di Assistenza Infermieristica, Tecnica e della Riabilitazione di assicurare la diffusione e la corretta applicazione del Regolamento, anche mediante la predisposizione di apposite informative.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Elisa Porcu





**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA - ROMAGNA**

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA NON SANITARIA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI**

### **Art. 1 - Oggetto**

Il presente regolamento intende disciplinare le corrette modalità di assistenza non sanitaria (ANS), compatibilmente con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti nel periodo di riferimento, da parte di persone autorizzate e al di fuori degli orari di apertura al pubblico, in favore delle persone ricoverate presso le sedi dell'Istituto Ortopedico Rizzoli (IOR).

Per ANS si intende l'insieme di tutte quelle attività prestate alle persone degenti come supporto psicologico ed umano, escludendosi ogni tipo di intervento medico e/o assistenziale.

Non è considerata prestazione di ANS la visita ai congiunti, amici o conoscenti effettuata durante gli orari di visita previsti dall'organizzazione dell'Ente.

Sono esclusi dalla possibilità di poter fruire di prestazioni di ANS i pazienti ricoverati presso la Rianimazione/Terapia Intensiva.

In caso di attivazione di assistenza non sanitaria, il rapporto si instaura direttamente fra l'interessato e il familiare, la persona di fiducia, le cooperative sociali, le agenzie e le imprese anche individuali, senza alcuna mediazione da parte dell'Istituto, trattandosi di rapporto assolutamente privatistico. Per tale motivo l'Azienda declina ogni responsabilità da illecito contrattuale, negligenza, atto illecito, eventuali furti, danneggiamenti o smarrimenti, inclusi danni diretti o indiretti, derivanti o comunque correlati all'attività prestata.

Il ricorso a prestazioni di ANS è totalmente a carico del paziente e/o del suo nucleo familiare.

### **Art. 2 - Soggetti richiedenti Assistenza Non Sanitaria e loro registrazione**


*Chi può richiedere l'autorizzazione:* il paziente o il familiare in caso di minore o paziente non in grado di intendere o volere. I ricoverati e i loro familiari scelgono autonomamente i soggetti ai quali rivolgersi per usufruire di prestazioni di assistenza non sanitaria, fermo restando che la libera scelta del paziente o chi per lui non può interferire con l'organizzazione del reparto.

*Chi può essere autorizzato:* familiari, parenti o persone di loro fiducia; associazioni, cooperative, agenzie e imprese registrate dallo IOR, nonché imprese individuali. Il permesso autorizza la presenza di una sola persona per volta al letto del paziente. Le persone autorizzate a prestare ANS forniscono il loro contributo sulla base delle esigenze manifestate dai pazienti o dai loro familiari, limitando comunque la loro attività a quanto concordato ed autorizzato dal personale sanitario dell'Unità Operativa.

*Come deve essere richiesta l'autorizzazione:* deve essere fatta richiesta al/la Coordinatore/trice infermieristico/a o suo/a delegato/a, che compila il modulo dedicato (allegato 2).

*Chi rilascia l'autorizzazione:* il/la Coordinatore/trice infermieristico/a o suo/a delegato/a, che firma il modulo e lo archivia in cartella clinica.

*Trasferimenti interni di reparto:* in caso di trasferimento del paziente da un reparto ad un altro dell'Istituto, il paziente, qualora intenda continuare ad avvalersi di ANS, dovrà avanzare di nuovo la richiesta presso il reparto accogliente.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA - ROMAGNA**

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



### **Art. 3 - Soggetti idonei a prestare Assistenza Non Sanitaria**

Possono prestare Assistenza Non Sanitaria alle persone ricoverate:

- familiari, parenti o persone di loro fiducia;
- associazioni, cooperative, agenzie e imprese registrate dall'azienda sanitaria (si veda art. 6), nonché imprese individuali.

Le persone autorizzate a prestare ANS forniscono il loro contributo sulla base delle esigenze manifestate dai pazienti, o dai loro familiari, limitando comunque la loro attività a quanto concordato ed autorizzato dal personale sanitario dell'Unità Operativa.

Coloro che prestano attività di ANS presso le sedi dell'Istituto Ortopedico Rizzoli devono svolgere i loro compiti attenendosi a quanto previsto dal presente regolamento ed astenendosi in ogni modo da qualsiasi tipo di intervento propriamente medico e/o assistenziale.

In particolare, la persona delegata a svolgere attività di ANS dovrà osservare quanto indicato nell'allegato 1 del presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.

Qualora venissero svolte attività rientranti in quest'ultima ipotesi, la persona che presta ANS ne risponderà direttamente sia nei confronti dell'Istituto sia nei confronti di terzi.

### **Art. 4 - Strumenti identificativi**

La persona autorizzata dal/la Coordinatore/trice infermieristico/a o suo/a delegato/a deve indossare in modo visibile un cartellino di riconoscimento recante logo, nome e cognome, fotografia dell'operatore, fornito dall'associazione, cooperativa, agenzia e impresa anche individuale autorizzata dallo IOR.

Qualora la persona autorizzata (sia come associazione, cooperativa, agenzia e impresa, sia come familiare, parente o persona di fiducia del paziente o suo caregiver) non ne fosse provvista, il personale del reparto provvederà a fornire cartellino identificativo messo a disposizione dall'Istituto.

### **Art. 5 - Soggetti idonei a prestare Assistenza Non Sanitaria e informazioni per l'utenza**


L'Istituto, attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), si impegna a mantenere aggiornato l'elenco dei soggetti collettivi e dei professionisti erogatori di prestazioni di ANS, accreditati secondo i criteri precisati all'art. 6.

Tale elenco deve contenere:

- la ragione sociale dei soggetti collettivi e nome/cognome se singoli professionisti;
- le modalità per essere contattati da parte dei pazienti che intendono avvalersi di ANS;
- le tariffe applicate, distinte per prestazioni diurne e notturne, feriali e festive;
- l'eventuale disponibilità di un servizio di emergenza (pronta risposta) e relativi costi;
- la rintracciabilità tramite un servizio telefonico attivo nelle 24 ore di ogni giorno, feriale e festivo, provvisto di segreteria telefonica.

L'elenco ha l'obiettivo di garantire al cittadino ricoverato le informazioni e la trasparenza circa le modalità di accesso, le tariffe e la professionalità, così come dichiarata dai singoli soggetti.

Detto elenco deve essere disponibile, per la consultazione da parte dei pazienti, presso tutte le guardie di reparto, la portineria dell'ospedale e, per la sede di Bologna, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico. È inoltre pubblicato sul sito internet aziendale.



Il cittadino ricoverato, qualora rilevi incongruità o inadempienze da parte dei soggetti iscritti nell'elenco, è invitato a informarne immediatamente l'URP dell'Istituto per i provvedimenti conseguenti.

Il cittadino potrà comunque individuare e richiedere le prestazioni di ANS da parte di soggetti diversi rispetto a quelli riportati nell'elenco che, comunque, dovranno rispettare le previsioni loro applicabili del presente regolamento. In tal caso ogni problematica che dovesse insorgere tra il paziente e il soggetto erogante ANS dovrà essere risolta dagli stessi, senza alcun coinvolgimento dell'Amministrazione dell'Istituto.

### **Art. 6 - Registrazione dei soggetti erogatori di ANS**


Con cadenza annuale, lo IOR pubblica un avviso di manifestazione d'interesse all'iscrizione nell'elenco delle persone giuridiche (associazioni, cooperative, agenzie e imprese registrate, nonché imprese individuali) da abilitare all'accesso presso lo IOR e sue sedi.

Al fine dell'inserimento nell'elenco ANS le persone giuridiche interessate devono:

- essere regolarmente iscritte nei registri della propria rispettiva categoria (camera di commercio per le società di persone o di capitale o cooperative e nell'elenco degli enti del terzo settore se enti di volontariato o ONLUS, ecc.);
- svolgere attività di assistenza alle persone come supporto psicologico ed umano, escludendosi ogni tipo di intervento medico e/o assistenziale;
- garantire che il proprio personale sia in regola con le norme sanitarie vigenti;
- garantire che il proprio personale posseda la cittadinanza italiana o regolare permesso di soggiorno ai sensi delle vigenti normative.

Tali soggetti devono quindi presentare la propria candidatura inviando una PEC a tecnico [patrimonio@pec.ior.it](mailto:patrimonio@pec.ior.it) corredata dei seguenti documenti:

1. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del Codice degli Appalti, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
2. copia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
3. una copia dello statuto o atto costitutivo del soggetto;
4. iscrizione alla Camera di commercio (per agenzie e cooperative) o al Registro regionale del Terzo Settore (per associazioni);
5. autocertificazione carichi pendenti: procedimenti penali in corso o passati in giudicato;
6. elenco degli addetti all'assistenza non sanitaria (solo per agenzie, cooperative, associazioni) recante l'indicazione di cognome, nome, data e luogo di nascita;
7. una dichiarazione che i propri soci e/o dipendenti sono in regola con le norme sanitarie vigenti;
8. una copia della polizza assicurativa a tutela sia per gli infortuni sul lavoro che per i rischi contro terzi;
9. una dichiarazione esplicitante i giorni e le fasce orarie di servizio dei propri operatori e l'eventuale disponibilità ad un servizio di emergenza (pronta risposta);
10. una dichiarazione di rintracciabilità tramite un servizio telefonico attivo nelle 24h di ogni giorno, feriale e festivo, e provvisto di segreteria telefonica;
11. una dichiarazione esplicativa dei servizi forniti;



12. una dichiarazione dettagliata delle tariffe applicate, distinte per prestazioni diurne e notturne, feriali, festive e per l'eventuale servizio di emergenza.
13. una dichiarazione che il personale di propria competenza rispetterà le regole vigenti all'interno delle strutture di ricovero dell'Istituto in cui svolgerà ANS e che si impegnerà a fare le opportune relative verifiche e, qualora si evidenziasse necessario, ad assumere i conseguenti provvedimenti;
14. una dichiarazione di presa d'atto ed accettazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

L'elenco, debitamente pubblicato, sarà aggiornato con cadenza trimestrale su istanza di eventuali nuovi richiedenti al di fuori del periodo di vigente della manifestazione di interesse. L'elenco ha l'obiettivo di garantire al cittadino ricoverato le informazioni e la trasparenza circa le modalità di accesso, le tariffe e la professionalità, così come dichiarata dai singoli soggetti.

Si precisa che in caso di attivazione di assistenza non sanitaria, il rapporto si instaura direttamente fra l'interessato o il familiare, e le cooperative sociali, le agenzie e le imprese anche individuali, senza alcuna mediazione da parte dell'Istituto, trattandosi di rapporto assolutamente privatistico. Per tale motivo l'Azienda declina ogni responsabilità da illecito contrattuale, negligenza, atto illecito, eventuali furti, danneggiamenti o smarrimenti, inclusi danni diretti o indiretti, derivanti o comunque correlati all'attività prestata.

Viene esclusa qualsiasi responsabilità diretta dell'Istituto nel caso di dichiarazioni mendaci prodotte dai soggetti medesimi.

#### **Art. 7 – Verifiche e controlli**

Il/la Coordinatore/trice infermieristico/a o suo/a delegato/a può effettuare in ogni momento verifiche e controlli di conformità sulla presenza di operatori addetti all'ANS e, nel caso rilevi delle incongruenze, dovrà segnalarlo alla Direzione Sanitaria e al Servizio di Assistenza Infermieristica, Tecnica e della Riabilitazione per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

#### **Art. 8 - Sanzioni**


L'Amministrazione dell'Istituto si riserva di cancellare dall'elenco per l'ANS i soggetti collettivi e/o i singoli professionisti che:

- abbiano svolto propaganda o divulgato forme pubblicitarie all'interno della struttura ospedaliera diverse dall'elenco formale curato dall'Istituto;
- non abbiano rispettato, in tutto o in parte, quanto dichiarato nella documentazione presentata ai fini del proprio inserimento nell'elenco;
- non abbiano rispettato quanto previsto nel presente regolamento;
- durante l'erogazione di ANS, abbiano svolto attività non di pertinenza.

In caso di riscontro di eventi/comportamenti di particolare gravità, l'Amministrazione dell'Istituto si riserva di informarne l'Autorità giudiziaria.

#### **Art. 9 - Obblighi per il personale dipendente**

Al personale IOR è vietato:



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA - ROMAGNA**

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



- fornire ai pazienti, o loro familiari, i nominativi di soggetti che svolgono ANS, nonché richiedere ai ricoverati o ai loro familiari la presenza di persone che forniscano tale assistenza;
- rendersi disponibili a fornire ANS a titolo oneroso;
- richiedere ai soggetti erogatori di ANS di svolgere funzioni di competenza del personale sanitario infermieristico o di supporto.

Il personale sanitario è tenuto a segnalare tempestivamente fatti o comportamenti, adottati dai soggetti erogatori di ANS, non conformi a quanto espressamente indicato nei regolamenti.

#### **Art. 10 - Norme finali**


Non rientrando tra le competenze del Servizio Sanitario gli accertamenti sulle materie di seguito elencate, è onere specifico di ogni associazione di volontariato, cooperativa, agenzia, impresa, l'osservanza in particolare:

- dell'assoggettamento al regime fiscale delle prestazioni erogate;
- della regolarità del rapporto di lavoro dei propri collaboratori;
- dell'assoggettamento della retribuzione dei propri collaboratori ai regimi contrattuali vigenti;
- del possesso delle certificazioni di regolare soggiorno sul territorio italiano da parte dei propri collaboratori stranieri.

L'accertamento da parte degli organi preposti di violazioni delle norme di settore comporta la revoca automatica dell'autorizzazione e l'esclusione permanente dell'associazione, cooperativa, agenzia e impresa anche individuale della possibilità di essere autorizzato allo svolgimento di assistenza non sanitaria all'interno delle sedi dell'Istituto Ortopedico Rizzoli.

#### **Art. 11 - Norma di rinvio**


Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si fa espresso rinvio alle norme di legge e/o disposizioni regolamentari vigenti in materia.



## **Allegato 1 - Norme comportamentali**

Il soggetto erogatore di assistenza non sanitaria deve attenersi alle seguenti norme comportamentali:


- comunicare ad ogni suo accesso la propria presenza all'interno del reparto al/la Coordinatore/trice infermieristico/a o, in sua assenza, all'infermiere responsabile;
- rispettare le norme e le disposizioni interne che regolamentano la permanenza all'interno della U.O.;
- non interferire nelle funzioni e nelle attività del personale della U.O., né sostituirsi ad esso;
- nel caso di appartenenti a soggetti collettivi o di singoli professionisti, l'operatore dovrà essere dotato e tenere in mostra un cartellino di riconoscimento recante: fotografia, nome e cognome, eventuale denominazione del soggetto collettivo di appartenenza;
- richiedere l'intervento del personale sanitario per qualsiasi esigenza o necessità assistenziale che si abbia a verificare, ivi comprese le manovre di posizionamento del paziente;
- non praticare nessuna manovra sanitaria (es.: somministrazione di farmaci, medicazioni, sostituzione di fleboclisi, ecc.);
- mantenere un comportamento improntato al massimo rispetto verso il paziente, gli altri degenti ed il personale dell'U.O., e comunque tale da non comportare disagio;
- non divulgare in nessun modo e mantenere riservate tutte le informazioni sullo stato di salute dei degenti assistiti o presenti nella U.O. di cui si venga a conoscenza in occasione della permanenza presso la struttura sanitaria (Regolamento (UE) 2016/679 e D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018);
- rispettare le norme igienico-sanitarie, organizzative e di sicurezza dell'U.O.;
- non assistere contemporaneamente più persone;
- non indossare indumenti protettivi che possano essere confusi con quelli di altri operatori dell'Ente;
- garantire il cambio dell'assistenza non sanitaria nel rispetto degli orari di accesso indicati dalla struttura;
- allontanarsi dalle stanze nel corso delle visite mediche, quando vengano eseguiti interventi di carattere sanitario o venga comunque richiesto dal personale;
- accedere solo alla camera ed ai servizi di pertinenza del degente;
- non introdurre nella stanza di degenza oggetti che possano ostacolare il regolare funzionamento dell'attività o creare rischio di pericolo per sé e/o per terzi;
- non utilizzare sedie reclinabili, poltrone o letti liberi dei degenti durante l'attività; non utilizzare materiali e/o presidi dell'azienda;
- non prelevare personalmente la biancheria o altro materiale della struttura e non lasciare propri materiali/oggetti nell'U.O.;
- attenersi alla regolamentazione dell'Ente sul divieto di fumo;
- non fare pubblicità, diretta e/o indiretta, presso altri parenti o degenti (per pubblicità si intende anche la diffusione di locandine e opuscoli) né applicare adesivi su qualsiasi superficie interna e/o esterna della struttura;
- osservare il segreto più rigoroso su quanto possa venire a sua conoscenza in occasione di servizi di ANS, in particolare per quanto riguarda le condizioni di salute dei pazienti, gli esami diagnostici e le cure loro prestate.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA - ROMAGNA**

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico





## ALLEGATO 2 - MODULO DI RICHIESTA E AUTORIZZAZIONE PER ASSISTENZA NON SANITARIA

*Spazio per etichetta  
barcode del paziente*

**Reparto di degenza** .....

Io sottoscritto .....

- Paziente
- Genitore
- Familiare

richiedo autorizzazione per:

- me medesimo
- il

paziente: .....

di assistenza non sanitaria da parte di:

- Familiare
- Associazione/Cooperativa .....
- Libero  
professionista .....

dal ..... al .....


Firma ..... del  
richiedente: .....

---

**Data di autorizzazione:** .....

Firma ..... del/la ..... Coordinatore/trice  
infermieristico/a: .....





**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA - ROMAGNA**

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



**(Il presente modulo, allegato del Regolamento aziendale per la disciplina dell'ANS, deve essere archiviato nella cartella clinica del paziente)**

## Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,  
nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_,  
residente a \_\_\_\_\_, in Via/Piazza \_\_\_\_\_,  
nella sua qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante dello Studio/Società/Libero-  
Professionista \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_,  
Via/Piazza \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, P.IVA n. \_\_\_\_\_

**consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero**

### DICHIARA

l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o concessione elencate nell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, ed in particolare:

1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile
- d) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee del 26.07.1995;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione<sup>1</sup>

<sup>1</sup> L'esclusione è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- a. dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b. del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

oppure

di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione, condanna)

---

---

---

2. che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

3. che l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti<sup>2</sup> ed indica all'uopo i seguenti dati:

☒☒ Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate competente:

i. Indirizzo: \_\_\_\_\_;

ii. numero di telefono: \_\_\_\_\_;

iii. pec, fax e/o e-mail: \_\_\_\_\_;

4. che l'operatore economico non ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali<sup>3</sup>

- 
- c. di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
  - d. dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
  - e. dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
  - f. dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
  - g. del direttore tecnico o del socio unico;
  - h. dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

<sup>2</sup>Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi in materia contributiva e previdenziale, quelle ostantive al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. La violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte e tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto, tenuto conto del valore del lotto e dei lotti per cui l'operatore economico concorre. L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

<sup>3</sup>Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o

5. che l'operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.02.2014;

6. che l'operatore economico non sia destinatario della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c.2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

7. che l'operatore economico non sia sottoposto a liquidazione giudiziale o si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 124 del D.Lgs. n. 36/2023;

8. che l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità<sup>4</sup>;

---

*l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.*

<sup>4</sup>Ai sensi del comma 3 dell'art. 98 del D. Lgs. 36/2023 l'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
- b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempimenti particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
- e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
- f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;
- g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
- h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:

- 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
- 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
- 4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
- 5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Con riferimento a tali fattispecie di reato, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:

9. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 36/2023, non diversamente risolvibile;

10. in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, l'operatore economico ha proceduto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ha prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

11. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

12. che l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti e/o ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

13. che l'operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

14. che, ai sensi dell'art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68:

(Barrare la casella di interesse)

l'operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 o \_\_\_\_\_ (indicare la Legge Stato estero). Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l'Ufficio \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_;

l'operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 per i seguenti motivi: [indicare i motivi di esenzione]

- 
- 
- a. il reato è stato depenalizzato;
  - b. è intervenuta la riabilitazione;
  - c. nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
  - d. il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
  - e. la condanna è stata revocata.

in \_\_\_\_\_(Stato estero) non esiste una normativa sull'assunzione obbligatoria dei disabili;

15. che l'operatore economico:

non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203.

è stato vittima dei suddetti reati, ma ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'art. 416-bis del c.p. e non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall'art. 4, 1 comma della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

16. (Barrare la casella di interesse)

che l'operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di aver formulato autonomamente l'offerta

Ovvero

che l'operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato autonomamente l'offerta.

Ovvero

che l'operatore economico è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_  
luogo (data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del dichiarante)

**Allegata fotocopia del documento di riconoscimento**

*Nota:*

*Ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 36/2023, le Stazioni Appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del codice dei Contratti Pubblici. L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni suddette, ad eccezione dei casi in cui abbia commesso gravi violazioni definitivamente accertate ai sensi dell'art. 94, comma 6 e/o non definitivamente accertate ai sensi dell'art. 95, comma 2, non è escluso:*

*- se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, contestualmente all'offerta, la comunichi alla stazione appaltante e, alternativamente:*

- a. compri di avere adottato le misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità;*
- b. compri l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta, ottemperando e comunicandole successivamente;*

*- se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotti e comunichi le misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.*

*Se le misure adottate dall'operatore economico per dimostrare la propria affidabilità sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione non può avvalersi della possibilità sopra descritta nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.*